



Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Tel. 0873.913121 Fax 0873.913175

P.I. 00243570694

Piazza Donato Iezzi, 15 – 66020 Torino di Sangro

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

Ordinanza n. 07 del 25 Gennaio 2022

OGGETTO: Eliminazione di sottoprodotti di origine animale – Materiale di categoria 1 - Allevamento Bovino, codice aziendale IT091CH067, della Sig.ra Silverii Tiziana sito in C.da Sentinella del Comune di Torino di Sangro.

IL SINDACO

Visto il verbale n. 1460/SIAPZ/I/LV di constatazione di decesso di animali e proposta di emissione di Ordinanza di eliminazione di sottoprodotti di origine animale – Materiale di categoria 1 (Corpi interi di animali morti contenenti materiale specifico a rischio, ai sensi del Regolamento CE 1069/2009), redatto in data 05.11.2018 dal Veterinario dell'ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti Dr. Massimo Genovesi, riguardante i seguenti animali, rinvenuti presso l'azienda del Sig. Silverii Tiziana del Comune di Torino di Sangro:

N.	SPECIE	RAZZA	SESSO	CATEGORIA	PESO KG.	ETA'	CONTRASSEGNO AURICOLARE
01	BOVINO	SIM	F	VITELLO	200	6MESI	IT6999005779

Vista la richiesta di eliminazione mediante sotterramento di carcassa di animali deceduti in azienda della Sig. Silverii Tiziana.

Visto l'art.19, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento CE 1069/2009;

Visto l'art.7 del Regolamento CE 811/2003;

Visto il D.P.R. n.320/1954;

Vista la Delibera Regionale – Regione Abruzzo – n.111 del 21/02/2005;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed in particolare l'art.50 che stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale;

ORDINA

lo smaltimento mediante sotterramento conformemente a quanto disposto dall'art. 19, punto 1, lettere a) e b) del Reg. CE 1069/2009, dal Reg. UE 142/2011 e dalla Delibera Regionale – Regione Abruzzo – n. 111 del 21.02.2005. Il sotterramento del corpo intero o parti dell'animale morto deve essere fatto in terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente

ed a una profondità adeguata e sufficiente ad impedire l'accesso ai carnivori, nel rispetto del protocollo operativo previsto nell'Allegato B della Deliberazione Regionale sopra citata.

SANZIONI

le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi ed inserita nel link "Ordinanze" del sito internet www.comune.torinodisangro.ch.it e inviata al sig. Silverii Tiziana;
- che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Servizio Veterinario della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, al Comando di Polizia Locale e al Comando Stazione dei Carabinieri di Torino di Sangro.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione o in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il personale della Polizia Locale è incaricato della verifica circa la corretta esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 25 Gennaio 2022



IL SINDACO
NINO DI FONSO
Nino Di Fonso